

ILL.MA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

ESPOSTO-DENUNCIA

Il dott. TOMMASO SODANO, nato a Pomigliano d'Arco i 6 dicembre 1957 ed ivi residente alla Via delle Puglie n°10 , C.F SDNTMS57T06G812O

PREMESSO

che presso codesto on.le Tribunale di Napoli sono già pendenti procedimenti penali a carico del Commissariato Straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania e delle società autorizzate alla gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti in Campania;

che codesta Procura della Repubblica sta già svolgendo ulteriori indagini sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, che ha provocato degrado del patrimonio naturale della Regione Campania e minacciato la salute dei cittadini ivi residenti;

CONSIDERATO CHE

con riferimento alle attività di incenerimento dei rifiuti dell'impianto di Acerra

- l'art. 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, stabilisce:"Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, È autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.";

- l'ordinanza n. 3745/2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla G.U. del 6.03.2009, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, non introduce alcuna deroga, anzi l'art. 1 dell'ordinanza prevede espressamente che l'avviamento e l'esercizio provvisorio sono disposti <<in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge n. 90 >> e <<tenuto conto della avvenuta attuazione delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell'ambiente>> e quindi l'esercizio provvisorio pu

avvenire a condizione che siano rispettate le prescrizioni della commissione VIA: >>...integrazione del sistema di controllo delle emissioni dell'impianto mediante l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo del mercurio, di un sistema di prelievo in continuo di microinquinanti organici e di un ulteriore sistema di monitoraggio delle emissioni al camino>>. Pi in generale, il combinato disposto dell'art. 5 del decreto-legge n. 90 e dell' ordinanza n. 3745 del 2009, richiedono per l'avviamento e l'esercizio provvisorio del termovalorizzatore, la previa attuazione delle indicazioni a tutela dell'ambiente e di quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale del 9 febbraio 2005,nonch il rispetto dei limiti di emissione ivi previsti .(vedi allegato1)

- l'ordinanza n.3748/2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.03.2009 autorizza il conferimento, per l'esecuzione delle operazioni autorizzate, presso il predetto termovalorizzatore, dei rifiuti imballati e non imballati, provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

- il parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale del 9 febbraio 2005 prevedeva una simulazione dei livelli di emissioni in atmosfera basata sull'utilizzazione di un C.d.r. rientrante nei parametri previsti dal D.M. 5/2/98 qualit e sul rispetto delle prescrizioni indicate dalla Commissione medesima (vedi allegato 2);

con riferimento alla discarica per rifiuti non pericolosi in localit Cupa del Cane in Chiaiano

- l'art. 9, comma 5, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 stabilisce che per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della Conferenza dei Servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione;

- l'istruttoria tecnica effettuata dal Servizio V.I.A. e V.I., nell'ambito della Conferenza dei Servizi, resa ai sensi del citato art. 9, comma 5, del D.L. 90/08, prevede e rileva: "in prossimit della discarica le strade saranno monitorate per una costante manutenzione, al fine di evitare fenomeni di polverosit nel periodo secco mediante irrorazione del piano viario"; "dagli studi ed i rilievi geologici pervenuti si evince una predisposizione alla instabilit delle pareti di cava, cos come descritto nella sezione geologica del progetto, a causa di: franamento di sedimenti piroclastici sciolti, colate di fango, crollo di prismi rocciosi, pericolosit idraulica rappresentata dall'alveo strada Via Cupa del Cane.... al riguardo, l'azione progettuale  rivolta alla sistemazione idraulica dell'alveo strada e non tiene in debito conto lo studio ARPAC che evidenzia, all'interno dell'ammasso roccioso, la presenza di discontinuit tettoniche individuando numerosi blocchi lapidei al limite della stabilit"; " qualora non si garantisca l'assoluta impermeabilit del fondo della

discarica le eventuali sostanze inquinanti accumulate nella discarica possono essere trasmesse nella sottostante falda inquinandola dalla zona di alto e conseguentemente l'acqua inquinata defluirebbe radialmente verso le aree fortemente antropizzate ed urbanizzate. Tale eventualità va considerata anche in funzione della sismicità attesa che in caso di evento sismico potrebbe dislocare le impermeabilizzazioni fagliandole e rendendole di fatto inutili. Non ultima la preoccupazione di rotture della coltre impermeabilizzante dovuta al peso per eccesso di abbancamento dei rifiuti. Una simile eventualità può rappresentare un grave pericolo per la salute pubblica in relazione ai numerosi prelievi idrici effettuati a valle con pozzi".

con riferimento alla mancata realizzazione degli impianti per il trattamento della frazione organica

- il piano regionale per la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti prevedeva interventi in vari settori, dalla raccolta allo stoccaggio, dal riciclo allo smaltimento dei rifiuti solidi urban
- per la realizzazione degli obiettivi del predetto piano la Regione, nell'ambito del POR Campania 2000-2006, Asse1-Misura 1.7., destinava una dotazione finanziaria di 170 milioni di Euro ed individuava alcune azioni, tra cui la realizzazione di impianti di compostaggio di qualità e isole ecologiche;
- una parte delle risorse sono state investite, per il tramite del Commissariato Straordinario per l'emergenza rifiuti, per la realizzazione degli impianti di compostaggio mai entrati in funzione;

ESPONE

A. Con riferimento alle attività di incenerimento dei rifiuti dell'impianto di Acerra

- che la fase di collaudo e di esercizio provvisorio dell'impianto, contrariamente alle prescrizioni della Commissione di valutazione di impatto ambientale, avviene con l'utilizzo di rifiuti tal quale e senza che siano stati realizzati gli interventi di bonifica ambientale del sito;
- che i primi dati accessibili rilevati dall'impianto di monitoraggio dell'ARPAC evidenziano un superamento dei limiti di emissione di PM10 nella misura di 17 giorni su 60 e di ben 11 volte negli ultimi 14 giorni.
- che non risulta funzionante nella attuale fase di collaudo il sistema di controllo delle emissioni dell'impianto mediante l'installazione dei prescritti sistemi di monitoraggio in continuo del mercurio, di prelievo in continuo di microinquinanti organici e di monitoraggio delle emissioni al camino;

- che la mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio delle emissioni non garantisce una tempestiva e necessaria valutazione della quantità e qualità degli inquinanti emessi;
- che, stante le attuali modalità di funzionamento dell'impianto e la natura dei materiali ad esso conferiti È inevitabile, o comunque altamente probabile, che continuino ad essere superati i limiti di emissione di sostanze inquinanti normativamente previsti a tutela dell'ambiente e della salute;
- che tale situazione determina un'esposizione della popolazione alla inalazione, e comunque all'assunzione attraverso il ciclo alimentare, di sostanze altamente tossiche e nocive per la salute.

B. Con riferimento alla discarica per rifiuti non pericolosi in località Cupa del Cane in Chiaiano

- che sulla base dell' istruttoria tecnica effettuata dal Servizio V.I.A. e V.I., nell'ambito della Conferenza dei Servizi non sussistevano e non sussistono i presupposti tecnici per l'apertura della discarica di Chiaiano (vedi allegato 3)
- che, infatti, si tratta di una zona sismica e soggetta a frequenti e ripetuti fenomeni franosi (l'ultimo si È verificato nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2009);
- che non si È provveduto e non si provvede, nonostante l'inizio della stagione secca, all'attività di irrorazione delle strade percorse dagli autocompattatori per il raggiungimento della discarica, cosÌ come previsto dalla citata istruttoria tecnica;
- che tutto ciÚ comporta un inquinamento dell'aria ed un pericolo di inquinamento delle falde acquifere, determinato dal perdurare di eventi franosi e dal rischio di eventi sismici, che incide direttamente e gravemente sulla salute degli abitanti delle zone limitrofe alla cava e dell'intera popolazione, sulle attività agricole di pregio in un'area rientrante nel Parco metropolitano regionale delle colline di Napoli istituito con legge regionale n.17 del 7 ottobre 2003.

C. con riferimento alla mancata realizzazione degli impianti per il trattamento della frazione organica

- che la mancata realizzazione ed entrata in funzione degli impianti per il trattamento della frazione organica obbliga le amministrazioni locali al trasferimento di detti rifiuti presso gli impianti operanti in Sicilia, ad un costo che varia dai 160,00 a 200,00 euro a tonnellata. A tal proposito si evidenzia che detti costi sono di gran lunga superiori alla media del trattamento in impianti dedicati nelle altre regioni italiane e si segnalano possibili "cartelli" per far lievitare i costi
- che tale condizione blocca l'indispensabile incremento della raccolta della frazione umida che incide fino al 45 % del totale dei rifiuti prodotti, favorendo unicamente i gestori degli impianti di trattamento di rifiuti tal quale;
- che non si comprende perché, nonostante gli ampi poteri straordinari conferiti al Commissariato, e nonostante i fondi destinati ed in parte investiti, non sia ancora funzionante alcun impianto di compostaggio nella provincia di Napoli

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, e considerato che nei fatti descritti possono ravvisarsi gli estremi del disastro ambientale, falso ideologico, omissione di atti di ufficio, ovvero dei reati che l'Autorità Giudiziaria voglia accertare, nonché il pericolo di danno grave ed irreparabile alla salute e all'ambiente

CHIEDE

che si proceda all'accertamento delle eventuali responsabilità penali e che si disponga il sequestro preventivo ex art. 321 C.P.P. dell'impianto di Acerra e della discarica di Chiaiano

Il sottoscritto a norma degli art. 90 e 408 C.P.P., chiede di essere sentito per fornire elementi di prova e chiede di essere informato